



BANDA CITTÀ DEL PALIO APS

STATUTO

Approvato il 16 / 06 / 2023

Sommario

ART. 1	4
<i>(Denominazione, sede e durata)</i>	4
ART. 2	4
<i>(Scopo, finalità e attività)</i>	4
ART. 3	5
<i>(Ammissione e numero degli associati)</i>	5
ART. 4	5
<i>(Diritti e obblighi degli associati)</i>	5
ART. 5	6
<i>(Perdita della qualifica di associato)</i>	6
ART. 6	7
<i>(Organi)</i>	7
ART. 7	7
<i>(Assemblea)</i>	7
ART. 8	8
<i>(Consiglio direttivo)</i>	8
ART. 9	9
<i>(Presidente)</i>	9
ART. 10	9
<i>(Segretario, Economo, Tesoriere)</i>	9
ART. 11	10
<i>(Organo di controllo)</i>	10
ART. 12	10
<i>(Patrimonio)</i>	10
ART. 13	11
<i>(Divieto di distribuzione degli utili)</i>	11
ART. 14	11
<i>(Risorse economiche)</i>	11
ART. 15	11
<i>(Bilancio di esercizio)</i>	11
ART. 16	11
	2

<i>(Libri)</i>	11
ART. 17	12
<i>(Volontari)</i>	12
ART. 18	12
<i>(Lavoratori)</i>	12
ART. 19	12
<i>(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)</i>	12
ART. 20	13
<i>(Rinvio)</i>	13

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “Banda città del Palio APS”, precedentemente “Unione Bandistica Senese – Banda Città del Palio”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del suddetto Comune, deliberato dal Consiglio direttivo, non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'associazione ha per scopo lo studio della musica, la crescita e la divulgazione della cultura musicale.

L'associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione persegue le proprie finalità:

- con l'istituzione di una scuola di musica per la formazione culturale dei cittadini;
- con la formazione di un complesso bandistico il quale, mediante esecuzioni musicali, possa diffondere la conoscenza della musica;
- promuovendo direttamente o indirettamente qualsiasi manifestazione dell'arte e della cultura musicale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non

corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Per i soggetti minorenni la domanda di adesione deve essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione durante le attività sociali;
- partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al presidente dell'associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'associazione stessa aderisce;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, decadenza, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, che arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, che commetta azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La delibera di espulsione deve essere portata a conoscenza dell'assemblea generale dei Soci. Il Socio espulso non può più essere riproposto.

L'associato decade per morosità se non provvede al pagamento della quota associativa dell'annualità in corso, su delibera del consiglio.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale ne prenderà atto.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato).

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.

Ciascun associato ha un voto. Nessun Socio può essere rappresentato per delega.

La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata con apposito avviso affisso nella sede almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, seguito da invito trasmesso via mail e/o canali di comunicazione ritenuti idonei ed efficaci. La comunicazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 30 Soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente e del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare, nei tempi e nelle modalità descritte dal regolamento dell'associazione, al proprio interno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Economo, quattro Fiduciari, quattro Consiglieri e due Capibanda;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, il Bilancio preventivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- decidere l'effettuazione di concerti e la partecipazione della Banda a manifestazioni anche a carattere competitivo in Italia ed all'estero;
- redigere il regolamento dell'Associazione;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da 15 componenti nominati dall'Assemblea tra i propri soci, per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, mediante avviso scritto inviato dal Segretario per mezzo mail e/o canali di comunicazione che si ritengono opportuni ed efficaci a ciascun membro del consiglio, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora di convocazione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione potrà essere richiesta da almeno tre membri del Consiglio tramite comunicazione scritta al Segretario.

Ciascun membro può chiedere preventivamente al Presidente l'inclusione nell'ordine del giorno di altri argomenti. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere fatta anche oralmente con preavviso di ventiquattro ore, facendo comunque seguire una convocazione scritta secondo le modalità descritte nel presente articolo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti è determinante quello del Presidente.

Il Maestro Direttore può essere invitato a partecipare alle riunioni ma con voto esclusivamente consultivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Segretario, Economo, Tesoriere)

Il Segretario redige un verbale della riunione, che dovrà essere letto nella riunione immediatamente successiva, approvato e quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario provvede alla corrispondenza ordinaria; redige i notiziari diretti ai Soci; comunica le adunanze e ne redige i verbali che firma insieme al Presidente all'atto dell'approvazione; tiene aggiornato il libro dei Soci; collabora con l'Economo e il Tesoriere alla redazione ed all'aggiornamento degli inventari.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni sono svolte da altro membro del Consiglio Direttivo.

L'Economo provvede alla manutenzione dei beni mobili e immobili dei quali è consegnatario e responsabile.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il bilancio d'esercizio, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.